

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3620 del 28/06/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento AUA, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 1401 del 26/09/2018 alla società Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l.), con scadenza di validità in data 04/06/2026 e inerente il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico, e volturato alla società Recter S.r.l. da ARPAE - AACM con DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 2117 del 21/10/2019).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3770 del 28/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 1401 del 26/09/2018 alla società Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l.), con scadenza di validità in data 04/06/2026 e inerente il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico, e volturato alla società **Recter S.r.l.** da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 2117 del 21/10/2019).

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Recter S.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060370) per il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola, via Lughese senza numero civico, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018, con scadenza di validità in data 04/06/2026, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 1401 del 26/09/2018 (successivamente volturato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 2117 del 21/10/2019 e modificato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2561 del 18/05/2023), originariamente intestato alla società Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060380), inerente la modifica non sostanziale delle matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di impatto acustico.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per gli adempimenti di competenza³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Recter S.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060370) con sede legale in Comune di Faenza (RA), via Vittime Civili di Guerra n. 5, per il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica al Portale SUAP-ER in data 16/04/2024 la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di aumentare il numero di mezzi che trasportano rifiuti inerti da 30 a 60 mezzi/giorno, al fine di incrementare i conferimenti di rifiuti nel sito.
- La piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ha inviato telematicamente la succitata comunicazione di modifica non sostanziale di AUA ad ARPAE-AACM, pervenuta agli atti di questa Agenzia in data 17/04/2024 al PG/2024/70923 e confluita nella **Pratica SINADOC 16616/2024**.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/73566 del 19/04/2024 ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Imola, ARPAE-APAM e ARPAE-AACM - Unità Rifiuti ed Energia), trasmettendo la relativa documentazione.

³ Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9698 del 30/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/05/2024 al PG/2024/79954, ha richiesto il supporto di ARPAE-APAM per l'espressione del parere acustico.
- Il Comune di Imola con nota del 23/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/05/2024 al PG/2024/95812, ha trasmesso nulla osta urbanistico.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/106736 del 10/06/2024 ha trasmesso parere acustico favorevole.
- Il Comune di Imola con Atto Monocratico n. 709 del 13/06/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 14/06/2024 al PG/2024/109933, ha trasmesso nulla osta acustico.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che al riguardo delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente la società Recter S.r.l. è presente nell'elenco della White List della Prefettura di Ravenna (Protocollo n. 01479200394 del 22/03/2024), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici rifiuti e impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento degli Allegati A e B del vigente provvedimento di AUA DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 04/06/2026**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 326,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.4.2.1 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 28/06/2024

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Siro Albertini
(determina firmata digitalmente)

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione.

Autorizzazione Unica Ambientale

Progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58)

Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico

ALLEGATO A

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Descrizione del progetto

Il progetto di recupero ambientale dell'area era stato concepito per il riempimento dell'area dell'ex-cava Malsicurina localizzata in via Lughese, classificata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come ambiti N57 e N58 (come da delibera CC n. 177 del 14/12/2017 di variante al RUE) , ai fini del ripristino originario dell'area. L'area oggetto di intervento è costituita da due ambiti territoriali contigui gestiti fino al 20/10/2019, rispettivamente dalla società Recter S.r.l. e C.T.I. (Cooperativa Trasportatori Imolesi) Soc. Coop a r.l. e che a decorrere dal 21/10/2019, sono gestiti esclusivamente da Recter S.r.l. come da atto di voltura adottato con determina n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 e rilasciato dal SUAP con atto monocratico 2117 del 21/10/2019.

Detto progetto è stato approvato inizialmente con permesso di costruire e successiva iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti con n. 95935/2013. Successivamente il Comune di Imola con atto monocratico¹ comunale n. 101 del 05/06/2018, ha riapprovato il progetto che prevedeva il riempimento della zona depressa rispetto al piano di campagna circostante, mediante l'utilizzo di rifiuti non pericolosi identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03** , rientranti nella tipologia 7.31 bis dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/98 e s.m. Il conferimento di detti rifiuti a base di terre e rocce da scavo era subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1² dell'allegato 5 Titolo V, alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., compatibilmente a destinazioni ad

¹ Commissario straordinario

² Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

uso verde pubblico e residenziale, nonché al rispetto delle concentrazioni limite dell'eluato prodotto a seguito del test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 al DM 05/02/1998.

Alla data 31/12/2017, come indicato nel progetto di recupero ambientale approvato dal Comune di Imola con Atto n. 101 del 05/06/2018, il quantitativo residuo rilevato di rifiuti collocabili era quello riportato nella seguente tabella:

	RECTER ambito N57	CTI ambito N58
Durata massima attività, per singolo ambito	fino al 14/03/2023	fino al 04/06/2026
Capacità residua per il riempimento dell'ex cava, per singolo ambito alla data del 31/12/2017	126.059 tonn.	414.181 tonnellate

Il progetto approvato dal Comune di Imola nel 2018 aveva anche stabilito un numero massimo di viaggi/giorno di automezzi conferenti rifiuti pari a 30, complessivi di entrambi gli ambiti urbanistici (N57 e N58), ed un quantitativo massimo di conferimento annuale per entrambi gli ambiti pari a 243.000 t/anno.

Relativamente all'ambito urbanistico (N58) oggetto della presente modifica alla data del 31/12/2023, risultava parzialmente ultimato sino al 3° settore e parzialmente ultimato sino al 6° settore (vedi relazione tecnica allegata all'AUA). Rimangono da ripristinare parzialmente i settori dal 4° al 6° e interamente i settori dal 7° al 12°. Pertanto, rispetto alla capacità complessiva di riempimento di progetto dell'ambito N58 originariamente pari a 485.962 tonnellate risulta ancora una capacità volumetrica residuale di 309.104.

2. Variazione dell'AUA (provvedimento SUAP n. 1401 del 26/09/2018)

La difficoltà di reperimento di rifiuti a base di terre e rocce da scavo che sta determinando un forte rallentamento del tasso di riempimento dei due comparti costituenti l'area del progetto di recupero ambientale rispetto alle previsioni iniziali e la prossima scadenza dell'autorizzazione unica ambientale relativa al progetto di recupero ambientale del comparto N57, fissata al 14/03/2023, ha determinato la decisione del gestore Recter Srl di presentare al Comune di Imola, in data 28/10/2022, un nuovo progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; ciò con l'intento di accelerare il riempimento e procedere alla sistemazione finale dell'area.

Detto progetto di recupero ambientale è stato successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023. Il progetto risultava conforme a quello già approvato dal Comune di Imola con Atto n. 101 del 05/06/2018 e, in più, prevedeva i seguenti aspetti:

- la conferma del termine del 4/06/2026 per il completamento del recupero ambientale dell'ambito N58;

- il prolungamento dal 4/03/2023 al 31/12/2024 del termine per il completamento del recupero ambientale dell'ambito N57;
- la possibilità di conferimento, unitamente ai rifiuti identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03**, dei seguenti materiali con lo scopo di ridurre i tempi di tombamento della ex cava :
 - materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste*), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m. “ costituiti da terre prodotte da impianti di recupero di rifiuti a base terrosa, autorizzati;
 - terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs 152/2006 e s.m. e del D.P.R. 120/2017;

3. AUA MNS (provvedimento SUAP prot. 20091 del 26/05/2023)

Considerato che il Comune di Imola, ha autorizzato nuovamente il progetto di recupero ambientale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, successivamente rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023, valutando detto progetto conforme agli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati (Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna) vigenti, e ridefinendo i termini temporali di completamento per entrambi i comparti N57 e N58 e i materiali conferibili per il ripristino dello stato originario dei luoghi. Il gestore ha richiesto una modifica non sostanziale di AUA a questa Agenzia ARPAE AACM di Bologna e con determina n. 2023-2561 del 18/05/2023 è stata rilasciata una modifica non sostanziale di AUA.

4. Valutazione dell'Ufficio della modifica di AUA non sostanziale

La società Recter Srl, al fine di incrementare i conferimenti di rifiuti nel sito ha richiesto nel 2024 una modifica non sostanziale di AUA in atti PG 70923 del 17/04/2024, con richiesta di incremento dei mezzi da n. 30 a n. 60. Per tale modifica sono stati richiesti i rispettivi pareri di competenza riguardo gli aspetti urbanistici ed acustica, al Comune di Imola come da nota in atti PG 73566 del 19/04/2024. Il Comune di Imola ha espresso il proprio nulla osta sia per gli aspetti urbanistici come da nota in atti PG 95812 del 24/05/2024 che per la matrice rumore in atti PG 109933 del 14/06/2024.

Sono state svolte le verifiche antimafia previste dalla normativa vigente. Recter S.r.l. risulta iscritta nell'elenco della White list della Prefettura di Ravenna dal 22/03/2024.

Si ritiene di poter confermare l'iscrizione dell'attività di recupero ambientale presentata e di valutarla conforme ai presupposti ed ai requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 05/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

5. Attestazione

Si conferma l'iscrizione con contestuale modifica all'impresa **RECTER S.R.L.** con sede legale in **Via Vittime Civili di Guerra, 5 FAENZA (RA)**, e sede operativa in **Comune di Imola, Via Lughese SNC**, identificato dall'ambito N58 al n° **7278 del 26/03/2018**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

La presente iscrizione è valida fino al **04/06/2026**.

6. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

L'attività di gestione dei rifiuti, coerentemente alla comunicazione presentata e al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni.

Condizioni di ammissibilità

a) Sono ammessi a recupero:

- i rifiuti non pericolosi identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03* (attività di recupero 7.31 bis. 3 lett b) dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/98 e s.m.;*
- materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste*), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m. "costituti da terre prodotte da impianti di recupero di rifiuti a base terrosa, autorizzati";
- terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs 152/2006 e s.m. e del D.P.R. 120/2017;

b) Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente punto lett. a) primo alinea, è subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 Titolo V, alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., compatibilmente a destinazioni ad uso verde pubblico e residenziale, nonché al rispetto delle concentrazioni limite dell'eluato prodotto a seguito del test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 al DM 5/02/1998;

c) Il conferimento dei materiali terrosi (EoW e sottoprodotti) di cui al precedente punto lett a) secondo e terzo alinea è subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 Titolo V alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., nonché al rispetto delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dall'autorizzazione degli impianti di produzione degli End of waste e, per le terre e rocce di scavo qualificate come sottoprodotti, al rispetto delle condizioni stabilite nel Piano di utilizzo comunicato agli enti competenti o autorizzato dagli enti competenti in conformità al DPR 120/2017 ed eventuali aggiornamenti;

d) Il quantitativo massimo di rifiuti e materiali di cui al precedente punto lett. a) complessivamente conferibili all'impianto (ambito N58 come da progetto approvato dal Comune di Imola) per l'operazione di recupero R10, è **pari a 150.000 tonnellate/anno**, fermo restando il limite stabilito dal progetto complessivo dei due comparti (N57 e N58) approvato dal Comune d Imola che prevede il conferimento annuale massimo di 179.624 tonn, ed un numero massimo di automezzi/giorno in ingresso conferenti i rifiuti e i materiali complessivo dei due comparti, pari a 60 come da pareri comunali acquisiti in atti PG 95818 del 24/05/2024 e PG 109933 del 24/05/2024.

Verifiche analitiche in ingresso

e) Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo cantiere/luogo di produzione < 500 t/anno, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m..Tuttavia, qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;

f) Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo cantiere/luogo di produzione > 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale. Il profilo analitico di base dovrà prevedere la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti, a cui dovranno essere aggiunte altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. in base alle informazioni sulle attività svolte sul sito ed in base agli esiti di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale effettuati sul sito di produzione.

Le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, almeno ogni 3.000 t, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione.

g) Qualora il gestore intenda effettuare propri controlli analitici sul rifiuto in ingresso, all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti terrosi, dovrà essere predisposta, all'occorrenza, un'area di stoccaggio provvisorio di rifiuti, per il campionamento ed in attesa degli esiti analitici;

Condizioni generali

h) Nella gestione dell'attività si dovranno evitare i ristagni e ruscellamenti oltre i confini aziendali della acque meteoriche di dilavamento; inoltre non dovranno essere creati cumuli di rifiuti se non per il tempo utile all'abbancamento e/o ai relativi campionamenti sopra richiamati.

i) Le disposizioni del progetto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, successivamente rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023 del Comune di Imola, costituiscono parte integrante dell'atto e relativi elaborati allegati.

7. Avvertenze generali:

1. Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
2. Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
3. Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità del presente atto;
4. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490, 63 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA.
5. A tal fine, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata.
6. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti³;
7. Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto matrice rifiuti, la documentazione tecnica di riferimento, è costituita dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023 e relativi allegati quale parte integrante, successivamente rettificata rilasciata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023, nonché la documentazione acquisita agli atti con il PG 2023/42188 del 09/03/2023.

³ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 10517/2018 e sinadoc n. 24905/2019).
- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 09/03/2023 al PG/2023/42188).
- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 17/04/2024 al PG/2024/70923).

Pratica Sinadoc 16616/2024

Documento redatto in data 28/06/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58)
Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico datato 21/02/2024 presentata dalla società Recter S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola (Delibera del Consiglio Comunale n. 233 del 22/12/2015) inerente il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58).
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Imola PG/2024/106736 del 10/06/2024.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con Atto n. 709 del 13/06/2024.

Prescrizioni


1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura/Imola PG/2024/106736 del 10/06/2024, con Atto Monocratico n. 709 del 13/06/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 14/06/2024 al PG/2024/109933). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione Acustica e Monitoraggi Fonometrici” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 18/09/2017, così come integrata in data 11/05/2018, da Gianluca Barbi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. relativamente al Progetto di recupero ambientale in oggetto (agli atti di ARPAE in data 26/03/2018 al PGB0/2018/7278 e al PGB0/2018/7278 e in data 25/05/2018 al PGB0/2018/12158).
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 21/10/2022 da Gianluca Barbi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Recter S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 09/03/2023 al PG/2023/42188).
- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 21/02/2024, da Gianluca Barbi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Recter S.r.l. relativamente al Progetto di recupero ambientale in oggetto (agli atti di ARPAE in data 17/04/2024 al PG/2024/70923).

Pratica Sinadoc 16616/2024

Documento redatto in data 28/06/2024



**NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE**

SUAP ASSOCIATO

Atto n. 709 del 13/06/2024

OGGETTO: AUA - NULLA OSTA PER LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO NEL PROCEDIMENTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA - PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA MALSICURINA - RECTER S.R.L. - VIA LUGHESE - IMOLA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n.36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n.60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;
- il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;
- la delibera di Giunta del Nuovo Circondario n. 179 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Convenzioni per il conferimento al Nuovo Circondario Imolese della gestione associata del suap e delle attività inerenti ai progetti europei e alla promozione del territorio/attrazione di investimenti. Personale assegnato e modifica dell'area delle posizioni di elevata qualificazione" ha modificato la configurazione dell'Area delle Posizioni di Elevata Qualificazione del NCI di cui alla deliberazione di G.C. n. 135 del 20 dicembre 2022, prevedendo a partire dall'1 gennaio 2024 l'istituzione della Posizione di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei, collocata nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei;

PREMESSO altresì che:

- con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n.54 del 26/01/2023 è stato attribuito al Dott. Sergio Maccagnani l'incarico di direzione dell'Area sviluppo economico e turistico e progetti europei all'interno della quale è collocato il servizio sviluppo economico del territorio - suap associato;
- con Decreto dirigenziale del Dott. Sergio Maccagnani n. 1323 del 29/12/2023 è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione del Servizio sviluppo economico del territorio alla Dott.ssa Federica Degli Esposti fino al 31/12/2024;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018 intestata CTI srl e volturata a RECTER S.r.l. con Determinazione Dirigenziale ArpaE DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019, per il progetto di recupero ambientale della Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola in via Lughese snc;

RICHIAMATA la comunicazione di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata direttamente ad Arpae, del cui avvio di procedimento è giunta comunicazione al ns. Prot. Gen. n. 9004 del 22/04/2024;

VISTO il parere favorevole condizionato rilasciato da ARPAAE-APAM - sede di Imola con comunicazione Prot. num. 106736/2024 del 10/06/2024, acquisita al Prot. Gen. 13261 del 11/06/2024, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

DATO ATTO che con il presente atto il sottoscritto dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

**RILASCIA NULLA OSTA
CONDIZIONATO**

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale di A.U.A. citata in premessa, per il progetto di recupero ambientale della Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) - RECTER S.r.l. - sito in Comune di Imola in via Lughese snc, così come indicato da ARPAAE-APAM - sede di Imola - nella comunicazione Prot. num. 106736/2024 del 10/06/2024, pervenuta al Prot. Gen. n. 13261 del 11/06/2024, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Li, 13/06/2024

il Direttore Generale
Sergio Maccagnani
(atto sottoscritto digitalmente)



SinaDoc 16616/2024

**Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana - AUA ed acque reflue
c.a. Siro Albertini**

**Spett. Comune di Imola
Nuovo Circondario Imolese
Servizio Sviluppo Economico
del Territorio - SUAP
Pec: suap@pec.nuovocircondarioimolese.it**

**Spett.le Comune di Imola
Servizio Pianificazione, edilizia privata e
ambiente
Pec: [urbanistica.ambiente@pec.comune.
imola.bo.it](mailto:urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it)**

Oggetto: Parere tecnico per la matrice rumore a seguito di modifica non sostanziale AUA n. DET-AMB-2023-2561 del 18/5/23 in capo alla ditta Recter Srl per l'attività di recupero ambientale sito in Comune di Imola in via Lughese snc, denominato ex cava Malsicurina - ambiti N57 e N58.

Proponente: Recter srl - sede legale in via Vittime Civili di Guerra 5 Faenza (RA)

In riferimento alla domanda di Modifica non sostanziale di AUA della ditta in oggetto, presentata al SUAP del Comune di Imola in data 19/04/2024, agli atti di ARPAE al PG/2024/73566 del 19/04/2024, relativamente alla matrice impatto acustico, si rileva quanto segue.

La richiesta da parte della Società Recter di modifica non sostanziale dell'attuale titolo autorizzativo è focalizzata nello specifico alla prescrizione relativa al numero massimo di conferimenti giornalieri di rifiuti e terre e rocce da scavo ricevibili, attualmente fissato a 30 viaggi/giorno, prevedendo la possibilità di ricevere fino a 60 automezzi al giorno. Tale richiesta di incremento del numero di viaggi giornalieri in ingresso, consentirebbe, da parte della ditta Recter, di andare incontro alle esigenze di movimentazione e smaltimento delle ingenti quantità di terreni di risulta prodotte all'atto di avvio, dei lavori per la quarta corsia prevista per l'asse autostradale A14 Bologna - Rimini.

A tale scopo è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico; lo studio, datato 21.2.2024, è stato redatto dal Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95

ISCRITTO all'Albo ENTELECAR CO. 11. 5270.

Il tecnico estensore dichiara che tale studio riprende quanto già presentato nello scorso luglio 2023 in base alla richiesta di monitoraggi periodici in ottemperanza alla prescrizione indicata al punto 1 dell'Allegato B dell'AUA vigente, ampliando la sezione inerente il traffico veicolare indotto.

Dalla documentazione presentata risulta che la catena di strumentazione utilizzata per le misurazioni effettuate nello studio acustico è stata tarata in data 31.8.2021. Si fa presente che le misure fonometriche per caratterizzare quantitativamente il rumore prodotto dal traffico lungo la viabilità che comprende le strade di Via Lughese, di fronte all'entrata dell'impianto, lungo il rettilineo di Via Lasie e Via Selice appena dopo la rotonda, sono state effettuate in data 30/1/2024. Risulta pertanto mancante la certificazione di taratura della catena strumentale dell'agosto 2023, poiché la vigente normativa in ambito di inquinamento acustico prevede una taratura certificata della strumentazione ogni 2 anni.

In merito all'ubicazione dell'impianto e delle attività lavorative svolte, la relazione indica che l'area del ripristino ambientale in via Lughese è localizzata in una zona agricola del comune di Imola che insiste sulla strada provinciale, arteria con traffico consistente. L'attività consiste nella fase finale di riempimento di una ex cava definita 'Malsicurina' e nel ripristino del piano di campagna originario, in base al progetto di recupero ambientale in Operazione R10 ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per i comparti indicati con N57 e N58.

L'area del territorio comunale interessata dall'impianto ricade in classe III con un limite di immissione diurno di 60 dB(A), in base al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Sono state caratterizzate le emissioni acustiche prodotte nell'area della ex cava costituite dal transito degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali di riempimento e dal rumore prodotto dal mezzo d'opera che sparge e livella il materiale scaricato sul piano di lavoro.

Gli orari delle attività lavorative rientrano nell'ambito del periodo di riferimento diurno.

I recettori identificati nell'intorno dell'area dell'impianto Recter, risultano essere n. 5 civili abitazioni, disposte a diverse distanze lungo i settori di riempimento in cui sono stati suddivisi i lotti N57 ed N58.

In base ai risultati dei rilievi strumentali svolti per la campagna di misure 2023, ripresi dal Tecnico nello studio acustico, viene evidenziato il rispetto dei limiti di immissione per la destinazione acustica in base alla classificazione dell'area in questione, e il rispetto dei limiti di immissione differenziali all'interno delle abitazioni, determinati attraverso calcoli matematici di attenuazione del rumore.

Per la richiesta oggetto di modifica dell'AUA, nella mattinata del 30.1.24, il tecnico estensore ha effettuato delle misure strumentali del rumore ambientale sulle strade di riferimento utilizzate per raggiungere l'impianto Recter di via Lughese. Contestualmente è stato eseguito il conteggio dei veicoli in transito dividendoli in 3 categorie: mezzi leggeri, furgoni ed autocarri sotto i 35 q.li e mezzi pesanti su base oraria. Dai dati rilevati dalle misure, il tecnico dichiara che i limiti di immissione previsti dalla zonizzazione verrebbero rispettati anche ipotizzando, per eccesso, il passaggio di tutti gli automezzi per cui si prevede l'incremento, ovvero i 60 mezzi in andata e i 60 in ritorno dall'impianto.

Il campionamento manuale del giorno 30.1.24 è stato utilizzato anche per valutare il rispetto dei limiti per le strade di tipo C del DPR 142 del 30.3.2004, per i quali sono previsti i limiti dei 70 dB(A) (ampiamente superati così come evidenziato nella misura), tenendo sempre conto del numero e tipologia dei mezzi che sono transitati nelle strade esaminate, utilizzando un modello di calcolo di previsione predisposto dal CNR nel 1983.

I risultati espressi dal modello utilizzato evidenziano che il traffico attuale a bordo strada risulta essere pari a 71.62 dB(A), mentre il rumore stimato con l'incremento dei mezzi dovuti all'ampliamento dell'impianto risulterebbe pari a 71.67 dB(A), pertanto il tecnico estensore ritiene trascurabile l'incremento.

Per quanto sopra esposto, vista la documentazione presentata, considerata la carenza nella documentazione in merito alla certificazione di taratura della catena strumentale di misura, visto che i lavori dell'ampliamento presso l'autostrada A14 non sono ancora oggetto di conferimento di rifiuti presso l'impianto Recter in oggetto, questo Distretto esprime **parere favorevole alla modifica dell'atto AUA per la matrice rumore, alle seguenti prescrizioni:**

1. all'atto dell'avvio dei conferimenti degli automezzi prodotti dalle lavorazioni di ampliamento dell'autostrada A14 e/o qualsiasi altra attività che porti all'incremento dei 30 automezzi in entrata all'impianto di via Lughese, ad oggi autorizzati, dovrà essere presentato entro giorni 90 un collaudo acustico di tutta l'attività al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti riportati nello studio acustico datato 21 febbraio 2024. I risultati del collaudo acustico, corredato da certificazione di taratura della strumentazione utilizzata, dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95.

2. restano valide tutte le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo vigente per le immissioni rumorose nell'ambiente circostante, prodotte da tutte le lavorazioni svolte all'interno della ex cava Malsicurina ambiti N57 e N58 di via Lughese, rispettando sempre i limiti previsti per la classe acustica di pertinenza (III Classe) prevista dalla Zonizzazione comunale sia per i valori limite assoluti che per quelli differenziali.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.